



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

SETTORE SERVIZI TECNICI

Servizi di Protezione Ambientale

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FRUIZIONE DELL'AREA SGAMBAMENTO CANI

INTEGRATO CON GLI EMENDAMENTI DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N. 40/2019

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

Art.2 Definizioni

Art.3 Individuazione delle aree per lo sgambamento

Art.4 Principi generali della regolamentazione

Art. 5 Ambito di applicazione

Art.6 Apertura dell'area

Art. 7 Oneri e obblighi del Comune

Art. 8 Accordi per la gestione delle aree

Art. 9 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art. 10 Attività di vigilanza e sanzioni

Art.11 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi, favorisce la presenza nel proprio territorio degli animali d'affezione, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi.

Il Comune riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali.

In tal senso il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambamento per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani, come previsto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalla Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 16

Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Tali aree, disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione Comunale, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale e debitamente attrezzate ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al loro interno.

Art. 2 Definizioni

a) Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" indicante le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;

b) Proprietario/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, il quale è responsabile civilmente e penalmente degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

Art. 3 Individuazione delle aree per sgambamento

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei proprietari/detentori di un'area verde attrezzata, per la socializzazione e lo sgambamento dei cani.

Tale area non costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti in quanto realizzata su area destinata a dotazione territoriale, rappresentandone un utilizzo compatibile con tale destinazione urbanistica.

Art. 4 Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde

pubblico.

Possono usufruire di tale spazio i proprietari/detentori che posseggono uno o più cani.

L'Amministrazione comunale non è responsabile in alcun caso dei danni a persone o animali per fatti che si dovessero verificare all'interno dell'area di sgambatura. Il proprietario/conduuttore di un cane è sempre responsabile della sicurezza, del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso sia all'interno delle aree di sgambamento, che in ogni altro luogo.

Art. 5 Apertura dell'area

Le aree di sgambamento sono aperte tutti i giorni compresi i festivi dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle 19,00.

L'Amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 6 Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani.

Considerato che tali zone sono annesse ad aree di dotazione territoriale a verde pubblico e presentano le medesime caratteristiche ambientali e igienico sanitarie, valgono anche per esse tutte le disposizioni già contemplate nel Regolamento Edilizio, a cui il presente Regolamento si richiama come successiva integrazione.

Art. 7 Oneri e obblighi del Comune

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si fa carico delle seguenti opere: recinzione dell'area con paletti e rete metallica plastificata con altezza minima pari a 1,80 m; un solo ingresso, dotato di cancelletto pedonale, così da consentire agli accompagnatori un idoneo controllo della mobilità dei cani in esse introdotti, ad apertura libera munito di doppio catenaccio, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno sia dall'esterno; fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti; presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali con fontanella a pulsante e in automatico, se l'area dispone di allacciamento alla rete idrica ed alla rete fognaria; distributore sacchetti per la raccolta delle deiezioni animali; cartello installato sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area sgambamento cani" e altro cartello che sintetizza alcune regole fondamentali (del presente Regolamento). L'Amministrazione si farà inoltre carico dello svuotamento periodico dei cestini, della pulizia dell'area, della sua eventuale disinfestazione e disinfezione e dello sfalcio dell'erba per un numero pari almeno a 3 volte all'anno e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 8 Accordi per la gestione delle aree

L'Amministrazione Comunale si rende disponibile a dare attuazione ad accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la gestione delle aree, previa individuazione a mezzo di procedura di manifestazione di interesse ad evidenza pubblica di referenti e/o associazioni responsabili per le singole aree.

In caso di stipula di accordi, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai privati cittadini o ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte nella gestione delle aree.

Il rapporto fra Amministrazione Comunale e Associazioni di volontariato o privati cittadini potrà essere regolata da apposita convenzione.

Art. 9 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

All'interno delle "aree di sgambamento cani" devono essere rispettate le seguenti norme di accesso e di utilizzo, igieniche e comportamentali:

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani.
2. A norma delle leggi vigenti, gli animali che accedono alle aree dedicate allo sgambamento devono essere in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, con la registrazione e identificazione con microchip, e devono essere muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati e un recapito telefonico del proprietario.
3. L'accesso è consentito ai soli cani in regola con le vaccinazioni (attestante l'avvenuta vaccinazione da non meno di 20 giorni e non più di 12 mesi precedenti per parvovirus, cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi), antirabbica compresa, ed esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti.
4. Non è consentito l'accesso, all'interno dell'area, ai cani che hanno meno di tre mesi di vita, alle femmine in fase di proestro ed estro per evitare conflitti tra maschi cani, ed ai cani malati o in carenza di salute.
5. E' vietato l'accesso ai cani che hanno avuto episodi di aggressività o certificati come cani morsicatori.
6. Il proprietario/conduuttore deve garantirsi con apposita polizza assicurativa da eventuali danni che il proprio cane dovesse arrecare ad altri cani o a persone.
7. I cani, devono essere condotti esclusivamente da persone in grado di poterli correttamente gestire, pertanto le condizioni psicofisiche devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
8. Il proprietario/conduuttore deve vigilare costantemente ed essere in grado di gestire correttamente il rispettivo cane in modo da assicurare che lo stesso abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza temporanea con persone e animali presenti nell'area di sgambamento e di intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.
9. I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola, rigida o morbida, per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area, o su richiesta delle Autorità competenti.
10. I proprietari/conduuttori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambamento e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.
11. I cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio purché sotto il costante controllo del proprietario/conduuttore, e dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
12. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun proprietario/conduuttore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere col proprio cane in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani già presenti nell'area al fine di non inficiare la funzione dell'area di

sgambamento stessa.

13. Ogni proprietario/conduuttore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo di mezz'ora nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di entrare, in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini, anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all'area se presenti altri cani.

14. In accordo unanime tra i proprietari/detentori, possono essere introdotti contemporaneamente al massimo 5 cani tra loro compatibili, cioè con comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani.

15. L'accesso rimane vietato a qualsiasi cane e relativo proprietario/conduuttore se nell'area il numero degli animali ha raggiunto il massimo previsto dal regolamento. L'accesso sarà nuovamente consentito quando si renderà disponibile uno o più posti rispetto al massimo prescritto.

16. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 30 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambamento in solitaria del cane della persona richiedente.

17. Se nell'area occupata da diversi utenti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.

18. I cani non devono essere tenuti in braccio all'interno dell'area.

19. Evitare la compresenza tra cani liberi e cani al guinzaglio.

20. Nel caso di incompatibilità tra cani, di cani con problemi comportamentali devono essere adottate, a seconda dei casi ed in accordo tra i diversi utenti, le seguenti misure di prevenzione: museruola e guinzaglio, fermo restando che ogni conduuttore è responsabile del proprio cane.

21. Mantenere il controllo e l'attenzione sul proprio animale, in particolare se di grossa taglia.

22. Evitare manifestazioni di intolleranza ed aggressività.

23. Turnare la presenza di cani che non vanno d'accordo.

24. A chi si appresta ad entrare si consiglia di controllare i cani già presenti e lasciare il tempo ai conduuttori di richiamare i propri animali.

25. Prima di accedere all'area ciascun accompagnatore dovrà accertarsi, soprattutto in presenza di nuovi cani, sulla possibilità di permanenza del proprio unitamente agli altri.

26. Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

27. Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere

tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli e di mantenerli chiusi durante la permanenza.

28. Non permettere a più cani di precipitarsi verso un nuovo entrato, anche se conosciuto.

29. Richiamare il proprio animale e sorvegliare i rituali d'incontro con il nuovo entrato.

30. L'igiene delle aree è affidata prioritariamente ai proprietari/conduuttori. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto pertanto obbligo ai proprietari/conduuttori: alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani ed alla conseguente immissione negli appositi contenitori predisposti; a fare uso, per la asportazione, di idonei raccoglitori (sacchetti) di materiale plastico impermeabile; ad essere dotati in adeguata quantità, di raccoglitori idonei alla rimozione delle deiezioni per ogni cane accompagnato. La "adeguata quantità" è da commisurarsi al tempo di permanenza sulle area.

31. E' vietato gettare a terra rifiuti di ogni tipo.

32. E' vietato danneggiare gli arredi, le dotazioni e gli elementi naturalistici presenti nell'area.

33. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati. Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato dai competenti Uffici comunali.

34. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati da un adulto che se ne assuma la completa responsabilità e se nell'area è presente solamente il proprio cane. | I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà. E' vietato l'ingresso ai minori di anni 12.

35. All'interno dell'area non è consentito somministrare cibo ai cani e/o lasciarne avanzi. E' altresì vietato ai fruitori dell'area anche introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

36. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.

37. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.

38. Il proprietario del cane ha l'obbligo di ricoprire buche scavate e tenere sotto costante controllo il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi.

39. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale (Ufficio Tecnico o Polizia locale) della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

40. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduuttori.

41. E' vietato utilizzare l'area in modo diverso da "area di sgambamento cani".

42. E' vietata qualsiasi attività di addestramento intesa ad aumentare l'aggressività del cane o per altre finalità. Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione Comunale per

consentire la concessione in uso dell'area ad associazioni (es. associazioni cinofile), con lo scopo di promuovere la cultura del benessere animale, oppure per attività terapeutiche tipo pet therapy o attività di integrazione uomo animale, tipo agility dog.

43. I requisiti di cui ai punti 2, 3, 6 del presente articolo dovranno essere certificati con autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 10 Attività di vigilanza e sanzioni .

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza. Il personale del Servizio Veterinario dell'ASL ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00. In caso di recidiva, quale pena accessoria, potrà essere definitivamente interdetto l'accesso.

3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

4. Nei confronti dei soggetti che contravengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

5. In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il proprietario/conducente potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento. In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/conducente ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio ad avvenuta esecutività della Delibera di approvazione.